

COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Ordinanza N. 58
Data di registrazione 17/06/2021

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DERIVANTI DALLA PRESENZA DI VEGETAZIONE INTERFERENTE CON LA SEDE DELLA LINEA FERROVIARIA (DPR 753/1980)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.lgs. n. 267/2000)

Premesso che il Comune di Carovigno con DPR 12.03.2021 è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUEL e che la gestione amministrativa è stata assegnata per 18 mesi a una commissione straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Vista la nota trasmessa da RFI- rete Ferroviaria Italiana, agli atti con prot. n. 13786 del 03/06/2021, recante richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria delle linee Bari – Lecce

Vista la nota della Prefettura di Brindisi, agli atti con prot. n. 14645 del 14.06.2021, avente ad oggetto: "Campagna antincendi boschivi 2021 – verbale della riunione del 10.06.2021" - dalla quale si desume l'invito alle Amministrazioni locali di emettere Ordinanze finalizzate a disporre interventi prioritari di pulizia dei boschi e dei terreni pubblici e privati nelle vicinanze delle reti ferroviarie, stradali e delle strutture turistiche;

Visti gli artt. 52, 55 e 63 del DPR 753/1980, ai quali si rimanda nel loro contenuto per esteso, che stabiliscono una serie di divieti compreso quelli di far crescere piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e di destinare a bosco i terrenti adiacenti ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina;

Considerati i rischi derivanti da:

- una possibile caduta di rami, di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze precauzionali previsti dal DPR 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo alla circolazione ferroviaria e alla sicurezza dei viaggiatori;
- il pericolo di incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria, anche in ragione dell'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento delle temperature;

Preso atto della proposta di adozione di ordinanza formulata dal Responsabile del Servizio AREA IV – Ambiente, giusta nota prot. 15057 del 17.06.2021;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D. lgs. n. 267/2000 di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale avvenga in condizioni di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2021, n. 115 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019".

Visto l'art. 54, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 689/1981;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

- 1. A tutti i proprietari/possessori o detentori di aree confinanti con la sede ferroviaria, attraversante il territorio del Comune di Carovigno di provvedere, a propria cura e spese, ed entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al taglio dei rami ed alberi che, in caso di caduta possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria, così come previsto dall'art. 52 del DPR 753/1980;
- 2. è vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del DPR 753/1980;
- 3. i soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza sui terrenti confinanti con la rete ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;
- 4. agli uffici comunali preposti --Settore Lavori pubblici; di eseguire analoga attività di vigilanza riferita alle aree di proprietà comunale;

AVVERTE

Fatta salva la responsabilità penale, le violazioni della presente ordinanza comportano a carico degli autori l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DPR 753/1980 con le disposizioni e le procedure di cui alla legge 689/1981.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione degli interventi necessari in via sostitutiva;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia locale e alle forze dell'Ordine, la vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza

La pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- in via preventiva al Sig. Prefetto di Brindisi PEC: protocollo.prefbr@pec.interno.it
- alla Rete Ferroviaria Italiana PEC: rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it;
- al Settore Lavori pubblici per l'attività di verifica e controllo delle aree comunali adiacenti;
- al Corpo di Polizia locale;
- alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Per la Commissione straordinaria.

Il Commissario
Maiorino Maria Rosaria
firmato digitalmente